

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVI LEGISLATURA —

Doc. XVIII-*bis*
n. 37

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(*Estensore* DEL VECCHIO)

approvata nella seduta del 16 marzo 2011

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE ABROGA-
ZIONE DI ALCUNI ATTI OBSOLETI DEL CONSIGLIO
NEL SETTORE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
(COM (2010) 764 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 21 marzo 2011

La Commissione, esaminato l'atto COM(2010) 764 definitivo,

considerato che la proposta di regolamento è diretta all'abrogazione di venticinque regolamenti del Consiglio, relativi alla politica agricola comune, che erano stati emanati in base agli articoli 36 e 37 del Trattato CE (ora articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-TFUE) o in base agli atti di adesione della Grecia (1979) e di Spagna e Portogallo (1985), in quanto essi hanno esaurito i loro effetti pratici, pur essendo formalmente ancora in vigore;

considerato che nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 16 dicembre 2003, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea hanno convenuto sulla necessità di aggiornare la legislazione comunitaria e di ridurre il volume, abrogando gli atti non più applicati, al fine di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto dell'Unione;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata negli articoli 42, primo comma, e 43, paragrafo 2, del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e possono determinare il grado di applicazione delle disposizioni relative alla politica di concorrenza;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto solo i legislatori europei hanno titolo ad abrogare atti della legislazione europea;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto non va oltre quanto necessario al raggiungimento dello scopo perseguito, di semplificazione dell'*acquis* comunitario relativo alla politica agricola comune.